



COMUNE DI VIGNANELLO

(PROVINCIA DI VITERBO)

c.a.p. 01039 C.so Matteotti, 12 Tel. (0761) 7563200 Fax. (0761) 7563212

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Annualità 2010

- VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. ed in particolare l'art. 14;
VISTO il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n. 22, che, tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 8 maggio 2009;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 19.05.2011 che approva il presente bando pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l' annualità 2010;

SI RENDE NOTO

che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 8 maggio 2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 19 del 21 maggio 2009, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.

che in adempimento ai citati provvedimenti è indetto un bando per l'ammissione in graduatoria per l'erogazione in favore dei conduttori del contributo di cui alla predetta D.G.R. n. 321/2009, secondo quanto disposto dal presente bando.

ART. 1

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l'annualità del bando (anno 2010);

- d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
- e) non avere ottenuto, per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

Per ottenere il contributo relativo all'anno 2010 occorre:

- essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2010 o per eventuali frazioni di anno;
- avere un reddito annuo relativo al 2010 che, calcolato con il metodo ISEEffsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti):

-non sia superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.985,22, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (**fascia A**);

ovvero

-non sia superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari ad € 18.702,00 rispetto, al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (**fascia B**).

ART. 2 **NUCLEO FAMILIARE ED ISEE**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda e che ad essi provveda in maniera continuativa.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta attestazione ISEE del nucleo familiare aggiornata ai redditi percepiti nell'anno di riferimento del bando (anno 2010): la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve cioè essere resa a mezzo di apposita dichiarazione, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 Marzo 1998, n. 109, con modello ISEE (art.1, comma 3, D.M.LL.PP. del 07/06/1999).

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza di separazione.

ART. 3 **DETERMINAZIONE DELL' ISEEffsa** **E DEL CANONE DI LOCAZIONE**

L'ISEEffsa si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.

La determinazione dell'ISEEfsa risulta dalla seguente formula: $ISEEfsa = (ISEE \times \text{coeff. Nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. Nucleo}$.

Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Il valore del canone di locazione è quello risultante dai singoli contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori.

ART. 4 **IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

L'importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:

FASCIA A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74;

FASCIA B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di € 2.324,00.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo del canone annuo.

ART. 5 **COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte *unicamente* su modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale (Ufficio Servizi alla Persona).

La domanda dovrà pervenire *unicamente a mezzo posta con raccomandata A.R. da inviare al Comune di Vignanello – Ufficio Servizi alla Persona – Corso G. Matteotti, n. 12 entro e non oltre il termine perentorio del 30.06.2011* (farà fede la data di spedizione postale), pena l'esclusione dal contributo.

ART. 6 **ALLEGATI DELLA DOMANDA**

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:

1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell'anno 2010;
2. copia del contratto di locazione registrato anno 2010;**
3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2010;

4. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;
5. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
6. in caso di reddito "zero", certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

***Nota al punto 2.: qualora nel corso dell'anno 2010 cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione. Gli stessi, allegati alla domanda, sono prodotti anche nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio del comune.*

ART. 7 **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Comune effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità (potendo anche ricorrere ai controlli di cui al successivo art. 8) e procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria per tipologia di fascia (A e B).

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. Entro tale periodo sarà possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.

Trascorso tale termine ed esaminate le eventuali opposizioni, il Comune provvede alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

ART. 8 **CONTROLLI**

Spetta all'Ufficio competente procedere ad idonei controlli, anche a campione, ai sensi della vigente normativa in materia, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con le domande di ammissione al bando che, ove non veritiere, comporteranno la decadenza dai benefici richiesti, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 9 **TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss. mm. e ii.

ART. 10 **DURATA ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI**

Il contributo ha durata annuale ed è erogato nel rispetto della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, fino ad esaurimento delle dotazioni annue attribuite dalla Regione Lazio a questo Comune; qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00.

=====

Il modulo di domanda e copia del presente bando potranno essere ritirati dagli interessati presso lo Sportello del Cittadino o presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.

Per eventuali informazioni possono rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0761 7563213), all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Vignanello.

Vignanello, 30.05.2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(Dr. Giuseppe Provenzano)

